SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Programmazione economica, bilancio)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

5° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente AZZOLLINI

DL 1251

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3018) ***TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6
ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze* 3
CICCANTI *(UDC)* 5
GRILLOTTI *(AN)* 5
IZZO *(FI)* 5
* MICHELINI *(Aut)* 4
MORO *(LP)* 5
* TAROLLI *(UDC), f.f. relatore* 3, 5

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B.: *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3018) ***TAROLLI ed altri. – Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale***

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3018, sospesa nella seduta antimeridiana.

Ricordo che la discussione generale si è conclusa nella seduta antimeridiana dell'8 luglio e che il relatore ha presentato due emendamenti al disegno di legge in titolo.

Passiamo all'esame degli articoli.

All'articolo 1 è stato presentato un emendamento.

TAROLLI, *f.f. relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 1.1, così come il successivo 2.1, mira a risolvere alcuni problemi connessi alla copertura finanziaria. Nel caso specifico, si tratta della sostituzione delle parole «euro 169.000.000» con le altre «euro 170.000.000».

ARMOSINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è favorevole su entrambi gli emendamenti.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MICHELINI *(Aut)*. Signor Presidente, con questo provvedimento, che ho esaminato con una certa attenzione e che si muove sulla scia di iniziative abbastanza consolidate nella prassi parlamentare, si promuovono taluni interventi, soprattutto in materia di infrastrutture, previsti dalle tabelle della legge finanziaria per il 2004 e che vanno sotto il nome di finalizzazioni. Si tratta di circa un centinaio di microinterventi, alcuni finanziati in misura non molto rilevante, hanno la caratteristica di riguardare materie di competenza delle Regioni e degli enti locali. Da un'analisi sia pure superficiale e piuttosto affrettata, risulta che soltanto una decina di tali interventi rientra nelle competenze dello Stato.

Il provvedimento, inoltre, stanzia risorse pari a 547 milioni di euro nel prossimo triennio, mentre è in discussione alla Camera un decreto-legge che riduce, in maniera assai rilevante, le risorse da trasferire alle autonomie locali. Ritengo pertanto poco opportuno in questa fase prevedere tali interventi di spesa, con una modalità che non risulta nemmeno essere uniformemente compensativa per tutti gli enti locali distribuiti sull'intero territorio nazionale. Infatti, questi fondi vengono attivati secondo le procedure indicate dall'articolo 1, comma 2, del disegno di legge che fanno capo a decreti ministeriali, i quali non fanno prevedere in alcun modo una compartecipazione dei comuni. In sostanza, ciò significa che questi fondi non transitano nei bilanci dei comuni, ma rimangono nel bilancio dello Stato e vengono spesi dallo stesso.

Sotto questo profilo credo che dovrebbe essere preso in considerazione il parere espresso dalla 1ª Commissione, la quale evidenzia due problemi e li risolve in termini a mio giudizio condivisibili. Innanzitutto, nel parere si pone l'accento sulla straordinarietà degli interventi, ricordando la perdurante assenza di una disciplina ordinaria attuativa del quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione. Allo stesso tempo, si invita a prevedere forme di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali negli interventi di realizzazione di opere pubbliche e di infrastrutture di interesse locale.

Ritengo si tratti di un suggerimento interessante, perché il problema è fondamentalmente politico. Non vi sarebbe ragione, infatti, di prevedere tali interventi se essi non dovessero essere già ricompresi nella programmazione delle Regioni e degli enti locali. In questo caso fa specie il modo con il quale si è proceduto alla copertura finanziaria: gran parte delle somme necessarie a questo fine vengono sottratte ai due Fondi previsti dagli articoli 54 e 55 della legge n. 448 del 2001 inizialmente previsti per finanziare interventi analoghi a quelli contenuti nel disegno di legge in esame. Si tratta, quindi, di soldi che transitano dallo Stato agli enti locali: noi sottraiamo questi fondi per spenderli direttamente al di fuori di un quadro di programmazione.

Per queste ragioni non condivido il provvedimento in titolo ed esprimo voto contrario alla sua approvazione.

TAROLLI, *f.f. relatore.* Signor Presidente, come relatore sento il dovere di precisare al senatore Michelini quanto segue.

A mio giudizio, il voto contrario testé espresso rappresenta una valutazione di natura politica, che rispetto per la serietà con cui è stata fatta. Tuttavia nel merito, dal punto di vista dei profili costituzionali, il provvedimento è conforme al disposto dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e non viola in alcun modo l'autonomia delle Regioni e degli enti locali. Non c'è alcuna coartazione, anzi il disegno di legge, sulla scorta di spinte collaborative, si inserisce in un quadro di rapporti dialettici e costruttivi tra i vari enti che compongono l'organizzazione del nostro Stato.

In secondo luogo, le risorse stanziate sono destinate a quei comuni che hanno evidentemente necessità di disporre di tali risorse per poter effettuare determinati interventi. Qui non ci sono parlamentari che vivono sulla luna e che sognano di erogare fondi ai comuni come elargizione! Probabilmente, se hanno avanzato delle richieste, vuol dire che i comuni hanno fatto anche pianificazioni pluriennali, nel cui ambito sono state collocate determinate opere.

Rivolgendomi sempre al senatore Michelini, sottolineo che i fondi sono destinati a spese in conto capitale e, quindi, assumono un carattere virtuoso. Il senatore Michelini, pertanto, dovrebbe esprimere il proprio consenso ed una convinta adesione rispetto ad un provvedimento che, da questo punto di vista, ha carattere positivo e non presenta alcuna controindicazione.

MORO *(LP)*. Signor Presidente, intervengo per preannunciare il voto favorevole del mio Gruppo parlamentare sul provvedimento in titolo. Gli interventi che ne costituiscono l'ossatura sono già stati discussi in sede di legge finanziaria e, pertanto, sono attesi dal sistema delle autonomie locali.

IZZO *(FI)*. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sul provvedimento in esame per le motivazioni già espresse anche dal relatore.

CICCANTI *(UDC)*. Signor Presidente, a nome del Gruppo UDC, dichiaro il voto favorevole sul disegno di legge in titolo, facendo mie le considerazioni svolte dal relatore.

GRILLOTTI *(AN)*. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame. Aggiungo che considero inattuabile la procedura suggerita dal collega Michelini. Infatti, nel breve arco di tempo che abbiamo a disposizione non riusciremmo a consultare tutti i soggetti interessati ad avanzare richieste, che peraltro i parlamentari già conoscono. A mio avviso, la valutazione è stata fatta secondo criteri di riferimento che cercano di essere il più possibile equi.

Al riguardo mi tranquillizza il fatto che le risorse non vengono utilizzate da noi, perché sono destinate ai beneficiari (Comuni, Province e Regioni) a seconda delle competenze sull'intervento di cui si tratta. Peraltro, si tratta di fondi destinati a spese in conto capitale – il che non può che fare piacere – finalizzati a risolvere i problemi degli enti locali e non certo a fare innervosire qualcuno. Non c'è, dunque, alcuna forma di autoritarismo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3018

d'iniziativa dei senatori Tarolli, Grillotti, Bonatesta, Moro, Malan, Azzollini e Tofani

Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale

Art. 1.

(Interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale)

1. Per interventi straordinari diretti a promuovere la programmazione dello sviluppo economico e sociale del territorio, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali attraverso la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture di interesse locale, coerentemente con i princìpi di sussidiarietà e diffuso decentramento, è autorizzata la spesa di euro 169.000.000 per l'anno 2004, di euro 201.000.000 per l'anno 2005, nonché di euro 176.000.000 per l'anno 2006.

2. Gli interventi in materia di infrastrutture di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli altri interventi di cui al medesimo comma 1 sono definiti con decreti dei Ministri competenti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTI

Art. 1.

1.1

IL RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole: «euro 169.000.000» *con le seguenti:* «euro 170.000.000».

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 169.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, si provvede: quanto a euro 29.000.000 per l'anno 2004, a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 24.000.000 per il 2004, a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2004, a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2004 e a euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni; quanto a euro 100.000.000 per l'anno 2004 e a euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge n. 448 del 2001, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI

2.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 170.000.000 per l'anno 2004, a euro 201.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006 si provvede: quanto a euro 136.000.000 per l'anno 2005 e a euro 176.000.000 per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 131.000.000 per il 2005 e a euro 146.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, quanto a euro 5.000.000 per il 2005 e a euro 5.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a euro 25.000.000 per il 2006, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2004 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a euro 45.000.000 per l'anno 2004 e euro 15.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni e, quanto a euro 120.000.000 per l'anno 2004 e euro 50.000.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della citata legge, n. 448 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

€ 0,50